

REGOLAMENTO (CE) N. 1280/2001 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2001

che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾, ha stabilito in particolare le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli.
- (2) Le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1372/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1191/2001 ⁽⁶⁾, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.
- (3) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione degli articoli 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie che beneficiano, nel settore dei prodotti lattiero-caseari, dell'esonerazione dai dazi applicabili all'importazione per i prodotti provenienti dai paesi terzi, o secondo i casi, dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal mercato comunitario figurano in allegato.

Quando, per un prodotto determinato, il bilancio previsionale prevede due quantità attribuite, rispettivamente, al consumo diretto ed alla trasformazione o al condizionamento, è possibile modificare la ripartizione tra queste due utilizzazioni entro il limite del 20 % del totale delle quantità fissate per tale prodotto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.
⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.
⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.
⁽⁵⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 21.
⁽⁶⁾ GU L 162 del 19.6.2001, pag. 3.